

di omicidio o di danni corporali]<sup>22</sup>. La reputazione di un *ḍimmī* non è tutelata dalla *šari'ca* come quella di un musulmano, dal momento che il *ḥadd* [sentenza] relativo al *qadf*, la speciale pena prevista per un'accusa di fornicazione non provata, non viene applicato se il calunniato non è musulmano<sup>23</sup>. La legge sul diritto privato della *šari'ca* prevede una discriminazione contro i non musulmani, includendo una regola secondo la quale un uomo musulmano può sposare una donna *ḍimmī*, ma un uomo *ḍimmī* non può sposare una donna musulmana<sup>24</sup>.

Alcune di queste restrizioni contro i non musulmani non sono state più applicate in epoca recente nella maggior parte dei paesi musulmani, ma continuano tuttavia a far parte della *šari'ca*; di conseguenza, in alcuni paesi musulmani moderni recentemente si sono verificate violazioni dei diritti umani nei confronti di non musulmani sulla base di tali norme<sup>25</sup>. Queste violazioni dei diritti umani non sono commesse solamente contro coloro che si identificano come non musulmani, come ad esempio i copti in Egitto<sup>26</sup>, ma colpiscono alcune sette musulmane minoritarie ritenute dalla maggioranza colpevoli di apostasia dall'islam, come ad esempio gli Ahmadī in Pakistan<sup>27</sup>; i membri di queste minoranze non sono perseguitati solamente dai governi, ma frequentemente sono anche attaccati e uccisi da banditi, che agiscono impunemente<sup>28</sup>.

<sup>22</sup> Si veda al-Šafi'ī, *Kitāb al-umm* cit., 6 (1961), pp. 105-06 (in arabo).

<sup>23</sup> Si vedano Ibn Rušd in *Bidāyat al-muḥtabid wa nihāyat al-muḥtašid*, 2, p. 330 (in arabo); Safwat, «Offences and Penalties in Islamic Law» in *Islamic Quarterly*, 26 (1982), pp. 149-59.

<sup>24</sup> Si veda al-Šafi'ī in *Kitāb al-umm* cit., 5 (1961), pp. 6-9, 44 e 50 (in arabo).

<sup>25</sup> Si veda, ad esempio, la valutazione circa l'applicazione della *šari'ca* in Sudan a partire dal 1983 in A. A. an-Nā'im, *Toward an Islamic Reformation* cit., pp. 125-33.

<sup>26</sup> Si veda Abdullahi Ahmed an-Nā'im, «Religious Freedom in Egypt: Under The Shadow of the Dhimma System» in L. Swidler (a cura di), *Religious Liberty and Human Rights in Nations and Religions*, Philadelphia (Pa.), Ecumenical Press, 1986, p. 43.

<sup>27</sup> In Pakistan, il governo di Z. Bhutto ha ceduto alle pressioni di coloro che chiedevano di dichiarare gli ahmaditi minoranza non musulmana, per escluderli da importanti cariche ufficiali. Si veda J. Esposito, *Islam and Politics*, Syracuse (N. Y.), Syracuse University Press 1987, ed. riveduta, p. 163. I *babā'ī* affermano di seguire una religione indipendente e sottoleneano in modo particolare il fatto di non essere una setta islamica. Le autorità iraniane però rifiutano questa pretesa, poiché l'islam non accetta la possibilità di una rivelazione successiva al Corano. La fede *babā'ī*, secondo la *šari'ca*, non può quindi essere definita una religione indipendente. I *babā'ī* hanno subito violente persecuzioni in Iran fin dalla nascita della loro religione, avvenuta nel XIX secolo. Si vedano in generale G. Nash, *Iran's Secret Pogrom*, 1982 e Douglas Martin, *Persecution of the Baba'is of Iran, 1844-1984*, Canada, Association for Baha'i Studies, 1992.

<sup>28</sup> I rappresentanti del governo hanno istigato spesso alla violenza contro i membri di questi gruppi. Ad esempio il presidente del Pakistan, Zia ul-Haq, disse che «gli ahmaditi non saranno tollerati. In Pakistan non c'è posto per gli infedeli. Se l'onore di un uomo viene leso, egli non esita a commettere perfino un omicidio»; si veda Parker, «Pakistani Sect's Death Sentence» in *San Francisco Examiner*, 25 maggio 1986, A14 col. 4.